

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.

LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA
SEDE COORDINATA DI L'AQUILA

UFFICIO CONTRATTI

c/o la Scuola Allievi Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza - Coppito - L'Aquila
(Tel 0862/440208 - Fax 0862/440280)

Prot. n° 8469

L'Aquila, 19 DIC. 2011

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Teramo
Corso Cerulli 74 - 64100 Teramo

e, p.c.

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Gabinetto
Via Nomentana 2 - 00161 Roma

Al Sig. Commissario delegato per la
Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Palazzo Silone - via L. da Vinci 6 - 67100
L'Aquila

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via Arenula 71 - 00186 Roma

OGGETTO: Bando di gara n° 6917 del 20/10/2011 - lavori di ristrutturazione a seguito del sisma del 6.4.09 edificio scuola SANTA MARIA DEGLI ANGELI - Istituto Suore Francescane Missionarie di Gesu' Bambino. CIG: 34093447AA - CUP:D13B11000300001

Con riferimento alla nota 25 novembre 2011, /prot. N° 1758, si precisa quanto segue.

Nel bando in argomento si richiede a tutti i concorrenti di redigere, sulla base di un progetto preliminare, un progetto definitivo; successivamente, solo l'Impresa aggiudicataria dovrà redigere il progetto esecutivo.

Per quest'ultimo è previsto un rimborso di € 70.000,00, che non è la parcella prevista per il progetto medesimo ma, appunto, un rimborso, tenuto conto dell'attività dell'Impresa, della

collaborazione dell'Amministrazione; non ultimo deve considerarsi il fatto che la parcella, se sottoposta a gara, sarebbe anch'essa oggetto di ribasso.

Tale interpretazione non svincola l'attività progettuale, che resta fondamentale presupposto per la realizzazione dell'opera, ma tiene conto del fatto che anche l'importo del progetto concorre alla formazione del prezzo contrattuale e quindi deve essere valutato, come ogni singolo prezzo, dall'Impresa che partecipa alla gara.


Per quanto riguarda la collaborazione dei funzionari alla progettazione esecutiva, per essa si intende la messa a disposizione di tutte le informazioni e di tutte le conoscenze proprie di chi ha partecipato alla redazione del progetto preliminare, ferma restando la responsabilità del soggetto o della Impresa che firma la progettazione esecutiva.

Il riferimento normativo contenuto nella nota di Codesto Ordine, e cioè l'art. 262 del d.p.r. n. 207/2010, si ritiene sia improprio, in quanto tipico dell'affidamento dei servizi.

Il bando in argomento invece prevede una gara per appalto integrato, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori, nonché determinati oneri progettuali. A tal proposito l'esatto riferimento normativo è l'art. 53, comma 3, del d. l. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che richiede l'indicazione nei bandi di gara delle spese di progettazione, nel senso di onere aggiuntivo.

Che non si tratti di una parcella professionale in senso stretto è testimoniato dalla circostanza per cui l'impresa può redigere il progetto non solo attraverso un professionista esterno, ma anche, qualora sia in possesso di qualificazione SOA per progettazione, utilizzando il proprio staff aziendale.

Si ringrazia comunque per le osservazioni sull'argomento



U